

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 110

Adempimenti per l' attuazione dell' articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413(1)(2)

1. Per far fronte agli adempimenti connessi con l'attuazione del disposto di cui all'articolo 78 della legge n. 413/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, assunzioni di personale in numero non superiore ad una unità nella qualifica funzionale di consigliere e di cinque unità nella qualifica funzionale di segretario, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative, rispettivamente, all' avviso di assunzione a contratto per quattro posti di consigliere di cui all' articolo 5, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, ed all' avviso di assunzione a contratto per quindici posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l' assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16.

3. Al personale assunto, si applica il disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 20/1989 e all'articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

4.

(ABROGATO)

Note:

1 Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996